

DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (ARTT. 134-142)

COSA SI DOCUMENTA


lo svolgimento delle **udienze** e dei dati riguardanti le persone intervenute: es. art. 510 c.p.p.): serve a **mantenere memoria** di quanto accaduto, al fine di una ricostruzione dello svolgimento procedurale nel seguito del procedimento penale e negli eventuali gradi di impugnazione

attività a **contenuto probatorio** (es.: dichiarazioni da persone in grado di fornire informazioni utili per l'accertamento penale, persone informate sui fatti; indagati; co-indagati; testimoni; imputati etc.): serve a mantenere memoria delle conoscenze o delle prove acquisite.

Con riguardo alla documentazione di questi ultimi atti, si intuisce il rischio che – di nuovo – incombe sulla separazione tra fase preliminare e fase dibattimentale (quando la documentazione dell'indagine finisce sotto gli occhi del giudice dibattimentale)

il compimento di **attività processuali** (es.: notificazioni) o di **operazioni investigative** (es.: ispezioni, perquisizioni, sequestri): serve anche a **rendere controllabile** la correttezza di chi ha compiuto l'atto o l'operazione (art. 366; art. 357; art. 416 comma 2)

Modalità di documentazione



Documentazione degli atti investigativi e principio della separazione fra fase preliminare e giudizio

La documentazione degli atti di indagine serve, di regola, a mantenere memoria dell'attività investigativa compiuta, in vista delle «**determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale**» (art. 326)

Tuttavia, quella documentazione resta nei fascicoli processuali per l'intero corso del restante processo penale.

Di qui la **possibilità** che gli atti investigativi in essa registrati **arrivino a conoscenza anche del giudice dibattimentale** che – in linea di principio – quegli atti non dovrebbe conoscere, salve le eccezioni che a suo tempo studieremo (art. 238, art. 431, art. 512 e art. 513).

Documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione (art. 141-bis)

Al fine di prevenire violenze o abusi d'autorità, si impone la videoregistrazione dell'interrogatorio di persone in stato di cattività (art. 141-bis)

*Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in **stato di detenzione**, e che **non si svolga in udienza**, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di **riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica**. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.*

Estensione delle norme sulla documentazione ad altri soggetti processuali

Gli **artt. 134 ss.** sono pensati per il **giudice**.

Tuttavia, le norme in essi contenute sono poi **richiamate** per tutti gli altri soggetti processuali che si trovano nella condizione di dover documentare attività istruttorie;

Per gli atti di **polizia giudiziaria: Art. 357**

Per gli atti del **pubblico ministero: Art. 373**

Per gli atti di **indagine del difensore: Art. 391-ter**